



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE (CLASSE L-10)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. E' attivato, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea in Lettere, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-10 e ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea in Lettere, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. I laureati del Corso di Laurea in Lettere della classe devono:
 - * possedere una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;
 - * possedere una conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica e artistica dell'età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in originale;
 - * possedere la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
 - * essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
2. Il Corso di Laurea mira a fornire allo studente una solida formazione umanistica, articolata nei vari settori e capace di far comprendere i nessi sia sincronici che diacronici dello sviluppo delle civiltà. Le conoscenze acquisite, in un'ottica interdisciplinare, in ambito letterario, filologico e linguistico, storico, geografico e archeologico, consentiranno l'inserimento negli ambiti lavorativi per i quali la Classe delle Lettere vuole preparare il laureato a competere nel mondo del lavoro, pure al di fuori dei confini nazionali. In tal modo lo studente, servendosi nell'applicazione delle proprie conoscenze anche degli strumenti tecnologici più ampiamente diffusi, potrà agevolmente accogliere e avvalersi delle innovazioni che saranno via via introdotte. Si ritiene comunque che obiettivo primario delle lauree della Classe sia quello di dare una adeguata preparazione scientifica di base nei vari ambiti disciplinari, unitamente a una formazione generale che consenta di operare con autonomia organizzativa e di giudizio in ogni fase di applicazione.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. I laureati nella Classe delle Lauree in Lettere potranno inserirsi nel mercato del lavoro operando, ai vari livelli delle singole amministrazioni, in enti pubblici e privati, nonché nelle istituzioni culturali (biblioteche, archivi, istituti e fondazioni di carattere storico, case editrici, musei, sovrintendenze, teatri, emittenti Radio-televisive, giornali, ecc.), nel campo della conservazione, della valorizzazione e della

fruizione dei beni culturali, nel campo del turismo culturale, delle pubbliche relazioni, della cooperazione culturale internazionale, al fine della trasmissione del patrimonio culturale.

2. Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, i tirocini più opportuni in relazione a specifici profili professionali per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le 'altre attività formative'.

Art. 4 - Articolazione in *curricula*

1. Il Corso di Laurea in Lettere è articolato nei seguenti *curricula*:

i) classico

ii) moderno

iii) archeologico

iv) docente di lingua italiana a stranieri

v) storico.

2. Essi si riconoscono pienamente nell'alveo di un unico impianto metodologico e formativo, funzionali alla piena acquisizione delle diverse problematiche che dovranno trovare più ampia e articolata maturazione nelle lauree magistrali (in particolare, verso LM-2, LM-14, LM-15, LM-84). Il percorso formativo mira a offrire ampie conoscenze di base relative alle discipline letterarie (Letteratura italiana, Letteratura latina, Letteratura greca; Letteratura italiana contemporanea e Letterature comparate), filologiche (Filologia classica, Filologia italiana, Filologia romanza, Filologia umanistica), linguistiche (Glottologia e linguistica, Linguistica italiana, Didattica delle lingue moderne), storiche (dalla storia antica alla storia contemporanea), geografiche, archeologiche (dall'Archeologia classica a quella medievale, Numismatica), storico-artistiche e storico-religiose. Mira altresì a fornire competenze tecniche attraverso le seguenti discipline: Papirologia, Paleografia, Bibliografia e biblioteconomia, Metodologia della ricerca archeologica, Topografia antica. Punta infine a garantire significative aperture sul versante socio-antropologico (Sociologia dei processi culturali, Antropologia culturale). Non manca l'attenzione alla conoscenza delle lingue europee e dell'informatica.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Lettere si richiede il possesso della cultura generale maturata in qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università, con particolare riferimento alle conoscenze letterarie e storiche e alla conoscenza del latino per i *curricula* classico, moderno, docente, archeologico (e del greco per il *curriculum* classico). Per gli studenti che provengono dagli istituti superiori di secondo grado nei quali non siano state maturate conoscenze indicate come requisiti indispensabili, si offriranno corsi propedeutici allo scopo di fornire gli strumenti preliminari per un più agevole accesso ai *curricula* indicati.

2. Lo studente, una volta immatricolato, sarà chiamato a sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità indicate nel sito del Corso di Laurea in Lettere. Lo studente che riporta nella prova di verifica un punteggio inferiore a quello minimo indicato, matura obblighi formativi aggiuntivi (OFA), che dovranno essere assolti tramite attività formative integrative, soggette a verifica, entro il primo anno di corso.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di tirocinio.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente e crediti extracurricolari

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo.

2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate e con tutte le iniziative comunque organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o da quest'ultimo riconosciute.

3. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai Corsi di Studio o al Dipartimento, attraverso una istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di relazione da parte dello studente con relativo impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.

4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

5. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e secondo la seguente tabella (resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

6. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Laurea avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente (nome e cognome, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate nell'attività).

7. E' possibile infine acquisire tali crediti a scelta attraverso tirocini, competenze linguistiche, competenze informatiche e altre attività formative in eccedenza rispetto a quelle minime richieste dal Manifesto degli Studi.

8. In merito ai crediti extracurricolari, lo studente potrà conseguirne senza limiti all'interno del Corso di Laurea; fino a 24 CFU per insegnamenti attivati in altri Corsi di Studio.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea in Lettere favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità 'e-learning'.
3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
4. Il periodo di svolgimento delle lezioni e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa secondo modalità stabilite dai singoli docenti.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, ove le risorse finanziarie ne consentano l'istituzione, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Laurea e ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.
5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.
6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi fino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.
7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
8. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti 'a scelta' possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti a una unità.
9. Le valutazioni, ove previste, relative ad attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
10. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c. d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
11. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.
12. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea, e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.
13. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.

14. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea.

15. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni.

16. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento, che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

17. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati. In linea di principio, il Consiglio riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio può prevedere prove integrative.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come 'attività a scelta' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di Laurea Magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda una autocertificazione con gli esami sostenuti e i relativi CFU (eventualmente, su richiesta del Coordinatore, accludendo anche i programmi).

5. Il Consiglio di Corso di Laurea concede l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia non inferiore alla metà dei CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l'anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Tirocini curriculari

1. Le attività di tirocinio sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione e al suo arricchimento professionale.

2. I tirocini devono essere svolti presso strutture dell'Ateneo oppure presso enti con esso convenzionati, la lista dei quali è consultabile nel sito internet del Dipartimento, o ancora presso strutture esterne quali cantieri di scavo e ricognizione archeologica, magazzini di materiali archeologici, artistici, librari, archivistici, monumenti oggetto di rilievi, ecc., se gestiti, attraverso regolare rapporto di concessione o convenzione di collaborazione con specifici enti (Soprintendenze, musei, parchi archeologici, biblioteche, enti locali), da docenti del Dipartimento, che figureranno quali responsabili del tirocinio.

3. Il riconoscimento delle attività previste nel presente articolo da parte dei consigli di Corso di Studio (secondo la proporzione di legge pari a 25 ore = 1 CFU = 1 ECTS) avviene in seguito alla presentazione di un attestato di presenza e partecipazione all'attività stessa.

4. Le attività di tirocinio sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea attraverso la sottoscrizione, quale Ente proponente, dell'apposito modello di Progetto formativo.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove e incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.
2. Al fine di potenziare e monitorare gli accordi scientifici e didattici con le Università straniere e i flussi di mobilità di docenti e studenti del Corso di Laurea, il Consiglio nomina ogni tre anni una commissione costituita da cinque docenti.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero.
4. Il Consiglio si impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previa preliminare presentazione e approvazione del Learning/Training Agreement, elaborato dal referente della mobilità internazionale del Dipartimento e dal Coordinatore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

1. Non sono previste propedeuticità, ma è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità indicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 14 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una Commissione nominata secondo le norme previste dal Regolamento didattico del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, di una Tesi di Laurea elaborata sotto la guida di un docente relatore.
2. L'elaborato finale non dovrà necessariamente avere carattere di originalità.
3. Per l'esame di laurea il candidato, dopo una breve introduzione del relatore (e senza la presenza di un correlatore), esporrà il proprio lavoro a una commissione formata almeno da sette componenti.
4. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento, che a livello generale ne stabilisce le modalità di espletamento.
2. Il Corso di Laurea, per offrire un supporto coordinato e costante, nomina ogni tre anni cinque tutor, uno per *curriculum*, per orientare, assistere, motivare e rendere attivamente partecipi gli studenti, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra comunque nei compiti istituzionali di tutti i docenti. I nominativi dei docenti, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Laurea.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

1. È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative e i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno.

Art. 17 - Studenti fuori corso, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento, il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Laurea

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Laurea indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso per mutuaione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.
6. Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea in Lettere riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede a una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, il più anziano per età.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

1. Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati a ogni attività formativa.

2. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento cui il Corso afferisce delibera di modificare il Manifesto degli Studi.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti (tra i quali il Coordinatore), un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, sentita la Commissione paritetica, e approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.